

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

GRUPPO COLGATE-PALMOLIVE

<i>Emissione a cura dell'O.d.V.</i>	<i>Vers. 1.0</i>	<i>Febbraio 2022</i>
	<i>Vers. 1.1</i>	<i>Marzo 2023</i>
	<i>Vers. 2.0</i>	<i>Marzo 2024</i>
<i>Approvazione del CdA</i>	<i>Vers. 1.0</i>	<i>Marzo 2022</i>
	<i>Vers. 1.1</i>	<i>Aprile 2023</i>

INDICE

1	LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI INERENTI ILLICITÀ O IRREGOLARITÀ	3
2	I FLUSSI INFORMATIVI	4
3	I CANALI DI COMUNICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
3.1	Il Referente per le segnalazioni	7
4	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
4.1	La verifica preliminare	8
4.2	La gestione della segnalazione rilevante	8
4.3	Attività di indagine interna	9
4.4	Chiusura della Segnalazione	9
4.5	Comunicazione dei risultati e reportistica	10
5	MISURE DI PROTEZIONE	11
5.1	Misure di protezione a tutela del Segnalante	11

6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	13
7	DATA PROTECTION	14
8	SANZIONI	15
9	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	16
10	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	18

1 LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI INERENTI ILLICITÀ O IRREGOLARITÀ

In ottemperanza all'art. 2 della Legge 179/2017 sul Whistleblowing, successivamente abrogata e sostituita dal **D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, la presente procedura regola le modalità di segnalazioni spontanee da parte di dipendenti, collaboratori o terzi, in ordine ad eventuali od a presunti illeciti od irregolarità, definendo le tutele e le garanzie per gli autori delle segnalazioni ed individuando i canali di comunicazione utilizzabili allo scopo.

A tal fine le seguenti affiliate del Gruppo Colgate-Palmolive (Colgate-Palmolive S.r.l.; Colgate-Palmolive Italia S.r.l.; Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.; Hill's Pet Nutrition S.r.l.; Hill's Pet Nutrition Italia S.r.l.; Hill's Pet Nutrition Manufacturing S.r.l.) si impegnano a mantenere, per quanto possibile, riservate le informazioni in tal modo ricevute, garantendo che il trattamento dei dati relativi ai soggetti coinvolti ed ai fatti oggetto della segnalazione avverrà conformemente a quanto previsto in tema di normativa per la protezione dei dati personali (GDPR).

L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), insediato su ciascuna entità legale, di concerto con la funzione Global Ethics & Compliance (GEC), ha la responsabilità di valutare in modo analitico ogni segnalazione pervenuta mediante i canali appositamente predisposti, di cui al successivo **Paragrafo 3**.

2 I FLUSSI INFORMATIVI

Si intendono come tali tutte le informazioni rilevanti comunicate da Apicali, Manager, Dipendenti, collaboratori nonché da parte di "terzi", comunque pervenute all'attenzione dell'O.d.V..

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01, ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del vigente Modello di Organizzazione, Gestione Controllo (M.O.G.C.), i soggetti preposti al coordinamento di una Direzione / Funzione / Reparto sono tenuti a fornire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione potenzialmente rilevante.

Inoltre, per tutti i dipendenti delle consociate riconducibili al Gruppo Colgate-Palmolive, vige l'obbligo di segnalazione di ogni anomalia o criticità riscontrate nell'attuazione dei principi e delle regole aziendali o in caso di violazione del Modello 231.

Si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che devono essere trasmesse all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza:

- § eventuali e/o presunti illeciti o irregolarità, realizzati da personale appartenenti alle società del Gruppo, che rientrino nel novero dei “Reati 231”;
- § eventuali e/o presunti illeciti o irregolarità, realizzati da personale appartenenti alle società del Gruppo, che pur non rientrando nel novero dei “Reati 231” risultino comunque assimilabili a fattispecie previste dal Decreto o siano comunque di rilevante gravità alla luce delle eventuali conseguenze e ripercussioni sul piano reputazionale;
- § i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- § le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- § le risultanze di eventuali commissioni d’inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- § le notizie relative a presunte violazioni delle regole e principi previsti dal M.O.G.C. 231 all’interno dell’Azienda ed i relativi esiti;
- § le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

L’O.d.V. - ove necessario od opportuno - può inoltre richiedere ai Responsabili di Direzioni / Funzioni / Reparti la trasmissione di ogni informazione che ritenga utile acquisire ai fini delle sue attività di controllo. L’O.d.V. si coordinerà con GEC in merito all’espletamento di eventuali attività investigative. A cadenza annuale, l’O.d.V. di ciascuna società del Gruppo Colgate-Palmolive redige un’informativa in merito alle eventuali segnalazioni pervenute, indicando altresì l’eventuale tipologia di illiceità o irregolarità segnalate, le tempistiche e gli esiti delle azioni investigative intraprese, sempre nel pieno rispetto della riservatezza dei dati segnalati e con garanzia di tutela dell’identità del segnalante.

3 I CANALI DI COMUNICAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gruppo Colgate-Palmolive ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di Segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma online adottata dalla Società (“Navex”), consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell’identità del Segnalante, delle persone coinvolte o,

comunque, menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, raggiungibile dalla sezione dedicata del sito web www.colgatepalmolive.it.

Inoltre per tutti i dipendenti tale piattaforma è accessibile anche tramite link collocato all'interno del Portale aziendale "CoLab" nell'apposita sezione: *Tools-Ethics&Compliance-Report a Concern*.

È consentita l'effettuazione di Segnalazioni Whistleblowing anche in forma anonima.

La riservatezza è garantita anche con riguardo al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La protezione riguarda non solo il nominativo del Segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse (i) dai membri dell'O.d.V. competente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni e (ii) dai membri della funzione GEC (Referenti per le Segnalazioni).

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

L'eventuale documentazione, fornita o reperita in formato cartaceo, è limitata al minimo indispensabile ed archiviata e custodita a cura di ciascun O.d.V. all'interno di armadi e locali dotati di serrature di sicurezza ad accesso limitato solo ai suoi componenti ed all'eventuale personale autorizzato.

Il Segnalante, registrando la segnalazione sulla piattaforma suddetta, otterrà un codice identificativo univoco (di seguito "Key Code"), che dovrà utilizzare per dialogare con i Referenti per le Segnalazioni e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

La piattaforma Navex, infatti, consente la possibilità per il Segnalante, anche ove abbia scelto di restare anonimo, di restare in contatto con l'O.d.V. durante la fase di gestione della segnalazione, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Si precisa che le Segnalazioni Anonime, effettuate senza identificazione del Segnalante, vengono prese in considerazione solo ove **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari** idonei a determinare con chiarezza fatti e situazioni.

Ove il Segnalante anonimo sia successivamente identificato, si applicano le misure di protezione ed il divieto di ritorsione di cui *infra*.

In alternativa alla trasmissione in via telematica utilizzando la suddetta piattaforma informatica online, sono validi anche i seguenti ulteriori canali di comunicazione:

- **Posta elettronica all'indirizzo dedicato a ciascun O.d.V., in particolare:**

- all'indirizzo whistleblowing_odv@colpal.com per segnalazioni relative alle società Colgate-Palmolive S.r.l.; Colgate-Palmolive Italia S.r.l.; Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l.;
- all'indirizzo whistleblowing_odv@hillspet.com per segnalazioni relative alle società Hill's Pet Nutrition S.r.L.; Hill's Pet Nutrition Italia S.r.l.; Hill's Pet Nutrition Manufacturing S.r.l..

- **Posta ordinaria** da inviare presso la sede legale di ciascuna consociata italiana, ossia

- per Colgate-Palmolive S.r.l., Colgate-Palmolive Italia S.r.l., Colgate-Palmolive Commerciale S.r.l., Hill's Pet Nutrition S.r.L. e Hill's Pet Nutrition Italia S.r.l.: viale Alexandre Gustave Eiffel n.15, 00148 Roma (RM);
- per Hill's Pet Nutrition Manufacturing S.r.l., Via Gerra 3/5, 46043, Castiglione delle Stiviere (MN);

all'attenzione dell'O.d.V. - RISERVATA PERSONALE

- In forma orale tramite richiesta di **incontro diretto**, presentata mediante uno dei canali di cui sopra.

3.1 I Referenti per le Segnalazioni

All'interno del Gruppo Colgate-Palmolive viene individuato come Referenti per le Segnalazioni relative ad una delle consociate italiane:

(i) l'O.d.V. costituito ai sensi del D. Lgs. 231/01, regolarmente insediato ed operante presso la singola entità legale coinvolta.

A tal proposito si intendono sia i membri interni che il membro esterno, investito altresì del ruolo di Presidente a garanzia di imparzialità ed indipendenza.

(ii) la funzione Global Ethics & Compliance.

In caso di segnalazione riguardante uno dei componenti dell'O.d.V. / della funzione Global Ethics & Compliance, tutte le attività di indagine e le conseguenti valutazioni spetteranno esclusivamente ai membri non interessati dalla segnalazione, con divieto di condivisione delle informazioni e dei dati oggetto di segnalazione con il membro coinvolto, almeno fino all'esito delle indagini.

4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1 La verifica preliminare

Al ricevimento di una segnalazione riguardante una delle consociate italiane del Gruppo Colgate-Palmolive, i Referenti per le Segnalazioni provvedono a:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione** (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all'invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la segnalazione);
- svolgere un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, eventualmente con il supporto di legali esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura;

- archiviare la segnalazione qualora la ritenga non ammissibile come ad esempio in caso di
 - i.* manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
 - ii.* accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - iii.* produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

I Referenti per le Segnalazioni hanno l'obbligo di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Si precisa che una segnalazione potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, ma potrebbe comunque rappresentare una potenziale violazione del Codice di Condotta del Gruppo Colgate-Palmolive o di altre policy correlate. In tal caso, la gestione della segnalazione sarà affidata esclusivamente alla funzione GEC, la quale manterrà costantemente informato l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) sull'andamento dell'investigazione e sui rispettivi risultati.

Terminata tale verifica preliminare, ove la segnalazione non sia archiviata, i Referenti per le Segnalazioni prendono in carico la gestione della segnalazione ed avviano la fase delle indagini sulle singole Aree / Funzioni / Referenti coinvolti.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la segnalazione presentata a un soggetto aziendale diverso dall'O.d.V. (ad esempio Referente HR o di altra Funzione) deve essere tempestivamente trasmessa, comunque **non oltre 7 (sette) giorni** all'O.d.V. competente in quanto insediato presso la consociata Colgate interessata dai fatti oggetto di segnalazione.

4.2 La gestione della segnalazione rilevante

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

Nel gestire la segnalazione, i Referenti per le Segnalazioni svolgono le seguenti attività:

- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- fornire diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine dei **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

I soggetti coinvolti in veste di Referenti per la Segnalazioni operano in conformità ai requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, nel costante rispetto della riservatezza dei dati forniti inerenti a fatti e soggetti coinvolti nella segnalazione.

In tale ruolo i Referenti hanno altresì facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto de medesimi requisiti. All'occorrenza hanno inoltre facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni direttamente al Segnalante ovvero al/ai soggetto/i comunque coinvolti nella segnalazione.

La gestione e la conservazione delle segnalazioni (inclusa la documentazione correlata) è effettuata tramite la piattaforma Navex per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre **5 (cinque) anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

4.3 Attività di indagine interna

I Referenti per le Segnalazioni in sede di gestione di una segnalazione ritenuta rilevante in quanto dotata di requisiti e caratteristiche tali da non essere archiviata, provvede svolgendo le necessarie o opportune indagini interne, sia direttamente che - all'occorrenza - affidando l'incarico ad un esperto (interno o esterno). Anche in tal caso resta fermo l'obbligo di riservatezza.

4.4 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, i Referenti per le Segnalazioni, eventualmente con il parere del consulente legale specializzato esterno interpellato, potrà richiedere alle competenti funzioni aziendali:

- a) l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti del referente aziendale coinvolto, fermo restando il rispetto della vigente normativa e della contrattazione collettiva;
- b) la valutazione, in caso di infondatezza della Segnalazione, di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in caso di accertata malafede ovvero di intento meramente diffamatorio;
- c) in caso di Segnalazioni riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) previa condivisione delle informazioni con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, l'adozione delle necessarie od opportune misure. Ove la segnalazione riguardi un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere sarà concordata con i restanti membri dei relativi organi sociali, con esclusione del Consigliere o Sindaco coinvolto nella Segnalazione;
- d) un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

4.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

L'O.d.V. della società interessata dalla segnalazione a cadenza annuale - all'occorrenza anche nell'ambito del reporting periodico previsto dal *Modello 231* - riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale i risultati delle attività di gestione delle segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati.

Tale reportistica è effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

5 MISURE DI PROTEZIONE

5.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e, in caso di segnalazione integrante il reato di calunnia, diffamazione o altra fattispecie, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei soggetti coinvolti:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;

- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e del soggetto aziendale coinvolto;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - i)* la possibilità di comunicare all'ANAC le Ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - ii)* la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - i)* al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione; e
 - j)* sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (di cui *infra* al successivo **Capitolo 8**).

5.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai soggetti coinvolti a condizione che:

- al momento della segnalazione, l'autore avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;

- la segnalazione integri i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, laddove il segnalante sia stato successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.

Per ritorsioni, in particolare, si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui rientrano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

La protezione della riservatezza riguarda non solo il nominativo del Segnalante, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p., ma si estende anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

In caso di contestazione disciplinare fondata, in tutto o in parte, su una segnalazione pervenuta, ove pertanto l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del destinatario del processo disciplinare, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

7 DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

Il Gruppo Colgate-Palmolive ha definito linee guida valide per tutte le società del Gruppo, incluse le consociate italiane, e le modalità di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto delle società italiane del Gruppo è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono munite di apposita autorizzazione per trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quadecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti ed alle persone coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere espletato, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, sono cancellati immediatamente.

8 SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante ovvero di persone comunque collegate a segnalazioni effettuate;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dai singoli Modelli Organizzativi 231 implementati da ciascuna società del Gruppo Colgate-Palmolive.

È, inoltre, consentita l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante qualora venga accertata in capo allo stesso:

- (i) la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, accertata tramite sentenza di primo grado,
- (ii) la responsabilità civile, per gli stessi reati, nei casi di dolo o colpa grave.

9 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può, altresì, effettuare una segnalazione esterna tramite l'apposito canale istituito dall'ANAC sul proprio sito per le seguenti violazioni:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei commi precedenti.

Il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interno implementato dal Gruppo Colgate-Palmolive indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura ma senza alcun seguito;
- il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

In caso di Ritorsione, la relativa comunicazione deve essere segnalata direttamente ed esclusivamente ad ANAC - soggetto competente per la gestione della stessa - al seguente canale: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

Il Segnalante, pertanto, in caso di lamentata Ritorsione, non dovrà utilizzare i canali interni adottati dalle società del Gruppo Colgate-Palmolive.

Laddove una delle società del Gruppo Colgate-Palmolive riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, è tenuta a trasferirla ad ANAC **entro 7 (sette) giorni** inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

È necessario che il Segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Nei casi di ritorsioni, tentate o minacciate, il Segnalante, nel comunicare ad ANAC la ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

10 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, in particolare la presente policy è consultabile sulla sezione italiana del sito internet aziendale raggiungibile all'indirizzo

<https://www.colgatepalmolive.it>

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche a tutti i neo assunti nelle fasi di “*on-boarding*” e “*induction*”.

La formazione in materia di *Whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti da ciascuna società del Gruppo Colgate-Palmolive in materia di *compliance*.